

Supplemento 10 alle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN)

Valide dal 1° gennaio 2018

Premessa concernente il supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2018

La procedura per la determinazione dello statuto contributivo in caso di attività di franchising è definita nei nuovi N. 1051.1 e 1051.2.

Inoltre, il presente supplemento apporta qualche correzione, precisazione e aggiornamento.

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/18.

Abbreviazioni

LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31)

- Se il bene in affitto rimane nel patrimonio commerciale del 1/11 locatore, quest'ultimo è tenuto a versare i contributi quale indipendente per i redditi provenienti da questo bene (v. anche l'art. 18a cpv. 2 LIFD, secondo cui l'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su richiesta del contribuente)¹. Sono inoltre considerate come esercitanti un'attività indipendente le persone soggette all'imposta sugli utili di capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla valutazione contabile del patrimonio commerciale nonché dal trasferimento del patrimonio commerciale alla sostanza privata.
- 1019 Per determinare lo statuto contributivo delle contadine, le casse di compensazione possono basarsi sul «Questionario per definire lo statuto contributivo della moglie che partecipa alla conduzione dell'azienda agricola». Il modulo, valido anche per i partner registrati, può essere richiesto presso l'Associazione svizzera dei contadini (www.agriexpert.ch).
- 1051. Se la cassa di compensazione constata che altre persone1 sono occupate nelle stesse condizioni o presume che lo
- 1/18 siano, determina la cassa di compensazione del mandante e riprende la sua valutazione. A tal fine consulta l'elenco dei mandanti presso il Centro d'informazione AVS/AI.
- 1051. Per i casi di cui al N. 1051.1, se il mandante non ha né sede 2 né stabilimenti d'impresa in Svizzera, la cassa di compensa-
- 1/18 zione consulta l'elenco dei mandanti presso il Centro d'informazione AVS/AI e riprende la valutazione della cassa di compensazione ivi indicata. Se necessario, si rivolge a quest'ultima. Se il mandante non figura nell'elenco, lo statuto contributivo deve essere determinato dalla cassa di compensazione che:
 - è competente per l'assicurato secondo le regole di affiliazione alle casse; oppure
 - è competente conformemente ai N. 1027 segg. DCC, in casi aventi una relazione con il diritto dell'UE.

¹ 15 maggio 2017 <u>9C 70/2017</u> -

Essa si fa inserire immediatamente nell'elenco del Centro d'informazione AVS/AI quale cassa di compensazione competente.

- La cassa di compensazione comunica all'assicurato se per
 l'attività in questione lo considera o meno lavoratore indipendente. Se la richiesta è respinta, ne informa anche il datore di lavoro (v. N. 1054).
- Se l'assicurato non è considerato lavoratore indipendente
 per una determinata attività, la decisione concernente i contributi o lo statuto contributivo va notificata sia all'assicurato che al datore di lavoro. La decisione è impugnabile².
- 1056 soppresso
- 1057. Nelle comunicazioni e decisioni di cui ai N. 1052 segg. si1 precisa esplicitamente che la valutazione dello statuto contri-
- 1/18 butivo si riferisce solo alla situazione concreta e non comprende eventuali ulteriori attività della persona in questione.
- 1090 Le entrate provenienti da partecipazioni dichiarate come 1/18 sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e l'art. 8 cpv. 2 LAID non costituiscono invece un reddito da attività lucrativa indipendente secondo la legislazione AVS (art. 17 OAVS; v. N. 4013).
- 1178 Il contributo figura nelle «Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa» pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.ufas.admin.ch).
- 1181 Rimangono riservate le eccezioni seguenti:
- 1/15 se il lavoratore non è assicurato durante l'intero anno civile (ad esempio in caso di partenza all'estero, di arrivo dall'estero o di decesso), il contributo minimo deve essere fissato pro rata temporis in funzione della durata dell'assoggettamento all'assicurazione. Sul conto individuale bisogna sempre iscrivere la durata effettiva dell'attività lucrativa nell'anno di contribuzione, e non un anno intero;

² 3 maggio 2006 H 47/05 DTF 132 V 257

- per le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile si applica il tasso minimo della tavola scalare se, dopo deduzione della franchigia, il loro reddito è inferiore al valore più basso della tavola scalare (art. 21 cpv. 2 OAVS). La stessa regola si applica per l'anno in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, ma la cassa deve prelevare almeno la parte proporzionale di contributo minimo dovuta fino alla fine del mese in cui è stata raggiunta l'età pensionabile (v. N. 3007 e 3012 CER);
- se l'assicurato dimostra che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante per un'attività lucrativa dipendente esercitata lo stesso anno, può chiedere che i contributi dovuti per un reddito inferiore o uguale a 9400 franchi l'anno vengano riscossi al tasso minimo della tavola scalare (art. 8 cpv. 2 LAVS).
- Per il conteggio dei contributi, le casse di compensazione 1/11 sono vincolate per ciò che riguarda l'ammontare del reddito (art. 23 cpv. 4 OAVS)³ dai dati desunti:
 - dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS)⁴;
 - dalle comunicazioni stabilite in base alla tassazione cantonale, purché questa risulti da principi di valutazione identici o analoghi a quelli dell'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS);
 - dalle comunicazioni stabilite in base alla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta, per le persone non soggette a quest'imposta (<u>art. 23 cpv. 2 OAVS</u>).

_										
3	9	giugno	1952	RCC	1952	pag.273	DTFA	52	pa	g.124
	20	marzo	1968	RCC	1968	pag.363	DTF	68	V	40
	10	febbraio	1972	RCC	1972	pag.551	DTF	98	V	18
	31	agosto	1972	RCC	1973	pag.131	DTF	98	V	186
	6	febbraio	1976	RCC	1976	pag.274	DTF	102	V	27
	5	dicembre	1985	RCC	1986	pag.170	DTF	111	V	289
	29	ottobre	1990	RCC	1991	pag. 35	_			
4	19	novembre	1984	RCC	1985	pag.120	DTF	110	V	369
	15	maggio	2017	9C 70	/2017		_			

DFI UFAS Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal: 1.1.2018

1/18 1.2.2.6 Salariati esonerati dall'obbligo di lavorare

2032. In caso di esonero dall'obbligo di lavorare, si presume per

- 1. principio la continuazione dell'esercizio di un'attività lucrativa
- 1/18 dipendente fino alla scadenza del termine di disdetta. Questo non vale in caso licenziamento immediato né in caso di congedo di prepensionamento⁵. Sui salari versati nel periodo di tale esonero continuano a essere prelevati i relativi contributi (principio del conseguimento del guadagno). Questa regolamentazione non si applica in caso di abusi.
- 2071 I contributi sono considerati pagati per:
- 1/18 le persone senza attività lucrativa il cui coniuge o partner registrato è assicurato nell'AVS ed è considerato come esercitante un'attività lucrativa (v. N. 2003 segg. e 2041 segg. [calcolo comparativo]; art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS)⁶;
 - le persone che lavorano nell'azienda del coniuge o del partner registrato senza percepire un salario in contanti (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), a condizione che i contributi sul reddito da attività lucrativa versati dal coniuge o dal partner registrato – tenendo conto anche di quelli del datore di lavoro – ammontino almeno al doppio del contributo minimo di 478 franchi (v. al riguardo la tavola sinottica riguardo all'obbligo contributivo delle persone sposate o che vivono in unione domestica registrata nell'Allegato 5).
- 2078 Per gli assicurati sposati e per quelli che vivono in unione 1/18 domestica registrata le condizioni sociali di ciascun coniuge sono determinate in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati (art. 28 cpv. 4 primo periodo OAVS). I loro contributi sono quindi calcolati, indipendentemente dal regime dei beni, sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita della coppia o dei partner registrati⁷. Que-

5	24	gennaio	2013	9C_35	6/2012		DTF	139	V	12
6	3	-	2014	9C 59	3/2013		DTF	140	V	98
7	24	marzo	1972	RCC	1972	pag.550	DTF	98	V	92
	6	giugno	1975	RCC	1976	pag.153	DTF	101	V	177
	4	maggio	1977	RCC	1977	pag.402	_			
	13	settembre	1977	RCC	1978	pag. 30	DTF	103	V	49
	29	luglio	1991	RCC	1991	pag.433	_			

DFI UFAS Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal: 1.1.2018

sto si applica anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi o dei partner registrati⁸ o quando solo un coniuge o un partner registrato è affiliato all'AVS ed è soggetto all'obbligo contributivo⁹.

Esempio: nel caso di una donna senza attività lucrativa che vive in Svizzera e il cui marito è assicurato in uno Stato dell'UE, il reddito conseguito in forma di rendita comprende anche la metà del reddito del marito.

I contributi degli assicurati senza attività lucrativa che devono versare un contributo superiore a quello minimo sono calcolati in base alla tabella figurante nell'art. 28 OAVS. Il reddito conseguito in forma di rendita è moltiplicato per 20 e aggiunto alla sostanza¹⁰. Per quanto riguarda la base di calcolo (sostanza e reddito conseguito in forma di rendita determinanti), si vedano i N. 2080 segg. e i N. 2095 segg. (calcolo temporale).

2146 soppresso 1/18

2159 Per il computo dei contributi versati sul reddito da attività lu1/18 crativa si vedano i N. 2139 segg. (art. 30 OAVS). La richiesta
va inoltrata alla cassa di compensazione competente per
l'istituto scolastico o alla cassa di compensazione cui gli assicurati sono affiliati al momento della richiesta.

2160- soppressi 2165 1/18

6 giugno

2017

3 marzo 1994 VSI 1994 pag.174 3 marzo 1999 VSI 1999 pag.118 9C 572/2008 17 luglio 2009 DTF 135 361 28 luglio 1999 VSI pag.204 125 230 1999 DTF 9C 593/2013 3 aprile 2014 DTF 140 98 1965 20 giugno 1964 RCC pag. 93

9C_121/2017

DFI UFAS Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN) Valide dal: 1.1.2018 318.102.03 i

pubblicazione prevista

1/18 6.5.5 Contabilizzazione, iscrizione nel CI

1/18 6.5.6 Perdita del vecchio libretto delle marche

- 2172 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa versano contributi solo se:
 - sono stati riconosciuti come rifugiati;
 - è concesso loro un permesso di dimora (permesso B) o
 - per la loro età, il loro decesso o la loro invalidità nasce il diritto a prestazioni in virtù della LAVS o della LAI.

2173. *Esempi*

2

1/18 A.

Data	Evento	Riscossione dei contributi
01.02.2015	Domanda di asilo e presumibile entrata in Svizzera (permesso N)	Sospesa
15.05.2017	Rifiuto della domanda di asilo e am- missione provvisoria (senza qualità di rifugiato; permesso F)	Sospesa
15.11.2022	 Raggiungimento dell'età di pensionamento o anticipazione della rendita a 62 anni (diritto a una rendita) 	Con effetto retroattivo dall'01.01.2017

B.

Data	Evento	Riscossione dei contributi
10.02.2017	Entrata in Svizzera e domanda di asilo (permesso N)	Sospesa
15.07.2017	Rifiuto della domanda di asilo e ammissione provvisoria (senza riconoscimento della qualità di rifugiato; permesso F*)	Sospesa
01.12.2019	Avvio di un'attività lucrativa	Dall'01.12.2019

15.08.2021	Rilascio di un permesso di dimora in	Con effetto re-
	seguito a matrimonio (permesso B)	troattivo
		dall'01.03.2017
		(periodo man-
		cante fino al
		30.11.2019)

C

Data	Evento	Riscossione dei contributi
26.03.2018	Entrata in Svizzera	Soonooo
10.04.2018	Domanda di asilo (permesso N)	Sospesa
15.05.2019	Riconoscimento quale rifugiato Rifiuto della domanda di asilo per uno dei motivi di esclusione dell'asilo* Ammissione provvisoria quale rifu- giato (permesso F)	Con effetto re- troattivo dall'01.04.2018

^{*} V. art. 53 e 54 LAsi

Fanno parte del fabbisogno vitale (minimo vitale), oltre all'importo di base personale del debitore e agli obblighi di mantenimento di quest'ultimo in virtù del diritto di famiglia, in particolare le spese di affitto e di riscaldamento, gli oneri sociali nonché eventuali spese professionali e le spese di malattia non coperte. Per maggiori dettagli in merito al calcolo del minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione, fanno stato i tassi e le regole di calcolo cantonali, che devono essere richiesti agli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti corrispondenti (www.betreibung-konkurs.ch/cantoni)¹¹. Esempio di direttive cantonali: www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_E3_60 p04.html

4069- soppressi 4070 1/18

¹¹ 28 settembre 1988 RCC 1989 pag.122 –